

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2024

Nr. Progr. **7**

Data **06/03/2024**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 06/03/2024 alle ore 19:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 06/03/2024 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPE	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	GORLA DANIELE	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	N	GATTI GIUSEPPE GIOVANNI	S
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	BINAGHI FRANCESCO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

DELL'ACQUA ALDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

L'Assessore al Bilancio evidenzia quanto segue:

- che con i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), è abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

-Visto l' art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- legge di bilancio 2022 , il quale prevede che, a partire dall'anno 2022 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta del 37,5 per cento per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purchè essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, non locata o data in comodato d'uso. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

-Visto l' art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

Vista la legge di Bilancio 2023 n.197 del 29/12/2022 che all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n.160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) aggiunge la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all' esenzione IMU per gli immobili occupati e istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte delle minori entrate.

Vista la legge di bilancio 2024 n.213 del 20/12/2023, in articolare l'art. 1 comma 71 che interviene in materia di esenzione IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto con riguardo alle attività svolte da: enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato. In particolare, il comma 1 precisa che tale previsione si interpreta nel senso che:

1. gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale) nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio,

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile - con modalità non commerciali - esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;

2. gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni indicate nel punto 1), anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Al termine dell'illustrazione la Sindaca invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.55 entra in aula il Consigliere Dell'Acqua.

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Andrea Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

RITENUTO opportuno confermare, a decorrere dall'anno 2024, le aliquote relative all'IMU approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del del 26/04/2023;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 15/03/2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 e relativi allegati;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare del MEF del 18/02/2020 prot. n.4897, e del comunicato del 30/11/2023 del Ministero dell'Economia, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO, altresì, che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Visto la Legge 446 del 15/12/1997, commi da 161 a 169;

Vista la Legge 197 del 29/12/2022;

VISTA la Circolare del MEF del 28.02.2020 prot. n.4897/2020;

Visto il vigente Regolamento Imu approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 3/06/2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Economico Finanziaria convocata per il giorno 17.04.23 ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lunardi, Gatti e Gorla), espressi per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare, a decorrere dall'anno 2024 , le aliquote relative all'IMU già approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del del 26/04/2023 così come di seguito indicato:

a) - aliquota ridotta pari a 0,60% per gli immobili di categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 –C/7) con detrazione di €. 200,00.-;

b) - aliquota ordinaria pari a 0,76% *calcolata sul 50% della base imponibile*, per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora, che rientrino nei requisiti e rispettino le condizioni stabilite dalla Legge 208/2015;

L'agevolazione riguardante l'aliquota non spetta qualora il comodatario goda del diritto di proprietà/ uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare medesima, ma si applica la riduzione del 50% della base imponibile, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016, compresa la registrazione del contratto;

In caso di mancata registrazione del contratto, pur in presenza degli altri requisiti previsti dalla Legge, viene applicata l'aliquota ordinaria dello 0,96 % e non si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile

Ai sensi del comma 747 lettera a) dell'art. 1 della L. 160/2019 *la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;*

c) - aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) che vengono locate mediante la stipula di

contratto a “canone concordato” ai sensi art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, in cui il conduttore ha stabilito la residenza e la dimora.

Su tali immobili l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

d) - aliquota base pari a 0,96% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;

e) - aliquota base pari a 0,96% per i fabbricati produttivi di categoria D (di cui 0,76% riservato allo Stato e lo 0,20% riservato al Comune);

f) aliquota pari a 0% per i per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

g) Visto il comma 599 della legge 178/2020, a partire dall'anno 2022 i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che sono titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, possono applicare l'IMU ridotta al 67,5%; tale agevolazione trova applicazione esclusivamente a favore di una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché essa sia posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

3) Di stabilire che il versamento della IMU sia effettuato secondo le seguenti scadenze:

- rata 1: 17 giugno 2024
- rata 2: 16 dicembre 2024;

10) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2024;

11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la nuova IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 3 Giugno 2020;

12) di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 18/02/2020 prot. n.4897 e del comunicato del 30/11/2023 del Ministero dell'Economia, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il quarto comma dell'art. 134, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 06/03/2024

Con n. 14 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lunardi, Gatti e Gorla), espressi per alzata di mano, dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 06/03/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 7 del **06/03/2024**

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2024

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/02/2024

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 22/02/2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO
